

Memoria di Maria Castiglioni e di Valeria Bacchelli dell'ass. Parco Piazza  
d'Armi le Giardiniere, facente parte della Rete dei Comitati della Città  
metropolitana di Milano

audizione presso la VIII commissione della Camera del 12 settembre 2024 relativa  
alla PdL 1987

La Pdl 1987 va rigettata in toto per le seguenti principali motivazioni:

i) nel comma 1 si fa riferimento ad una futura *disciplina di riordino nel settore urbanistico* di cui non si fissa alcuna data temporale per la entrata in vigore (quindi potrebbe essere tra più anni o mai).

Nel comma 2 si dispone però che gli elencati interventi dei tipi a), b), c) *realizzati o assentiti (SCIA) fino alla data di entrata in vigore della suddetta disciplina di riordino (quale data?)* sono dichiarati *conformi alla disciplina urbanistica (quale? la conformità alla disciplina verrebbe dichiarata prima dell'entrata in vigore della suddetta disciplina?)*, anche se **non sono preceduti da un piano particolareggiato**. In pratica si tratta di un **condono illimitato nel tempo e con un criterio di conformità che verrà definito nel futuro**.

ii) nel testo (comma 2) l'unico riferimento legislativo deputato a dichiarare la “conformità” degli interventi dei tipi a), b), c) è la *legislazione regionale e gli strumenti comunali: in questo modo si cancellano con un colpo di spugna le leggi nazionali, votate da un parlamento nazionale*, quali la 1150/42, che fissa i volumi e le altezze massimi degli edifici, la 1444/68 che fissa le superfici **minime** per abitante da destinare a scuole, verde, spazi pubblici, nonché il testo unico 380/2001 e **si vuole far riferimento solo a leggi regionali più facilmente modificabili, in generale più lasche**.

iii) nel comma 3 si indica quali interventi edilizi *realizzati o assentiti (SCIA) dal 2013 fino alla data di entrata in vigore della suddetta (e fantomatica) disciplina di riordino* siano da considerarsi **ristrutturazione edilizia**. Mentre nel Testo Unico del 2001 la possibilità di interventi di ricostruzione con **incremento volumetrico è consentito nei soli casi della legislazione nazionale vigente**, al contrario nella presente PdL al comma 3 si stabilisce che tali interventi di ricostruzione devono rispettare **solo i vincoli volumetrici della legislazione regionale**, ancora una volta cancellando le leggi nazionali a favore di una normativa regionale **in generale più permissiva**.

Sulla trasformazione di piccoli fabbricati industriali e artigianali in edifici mastodontici si è espresso il TAR con la sentenza 2353 del 7 agosto scorso nella quale, richiamando provvedimenti della Cassazione e del Consiglio di Stato, si afferma che gli edifici che modificano pesantemente l'originale sono da annoverarsi come nuove costruzioni e necessitano quindi dei relativi piani attuativi, come previsto dalle leggi già richiamate del 1942 e del 1968.

Se questa proposta di legge dovesse essere approvata, ciò comporterebbe, con riferimento ad esempio alla legge regionale lombarda, **negli interventi di rigenerazione o ristrutturazione urbana un incremento dell'indice di edificabilità rispetto al PGT del 20%, deroghe all'altezza massima degli edifici del 20%, nonché riduzione degli oneri di urbanizzazione del 60%**.

Le conseguenze per i cittadini sarebbero di una città maggiormente densificata (consumo di aria, di visuale, di luce, aumento isola di calore) e con meno risorse da destinare a progetti e servizi sociali.

Questi sono le principali ragioni per cui vi chiediamo, anche nome della Rete dei Comitati della Città metropolitana di Milano, di votare contro la PdL 1987.